



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Seconda Sezione Civile - Lavoro**

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

proc. n. 11392/2022 R.G.

Il giudice del lavoro,  
letto il ricorso che precede,  
visto l'art. 415 c.p.c.,

rilevato che parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: *"1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs. n. 165/01, dell'art. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto con l'art. 470, 465 del D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità 2022/2023 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali sui posti ancora disponibili con maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo; 2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù della maggiore esperienza e punteggio, e per i motivi di cui infra, il trasferimento presso la sede ricadente nel comune/Provincia di Catania, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato; 3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario"*;

ritenuto che, come rilevato dal ricorrente, ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto ai docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria; ai docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/025, nonché ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/25, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/025;

vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza di discussione per il giorno 9.5.2023, ore 10:00;

**ONERA**

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

**DISPONE**

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza ex art. 150 c.p.c.;

**AVVERTE**

Parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. Catania, 08/12/2022.

Il giudice del lavoro  
*dott. Marco A. Pennisi*

